



Delibera della Giunta Regionale n. 664 del 02/12/2015

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 7 - UOD Gestione tecnico-amministrativa delle cave, miniere,
torbiere, geotermia

Oggetto dell'Atto:

DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI SUI TEMPI PER GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE CAVE RICADENTI IN AREE DI CRISI ED IN ZONE ALTAMENTE CRITICHE (ZAC) E PER LE CAVE ABBANDONATE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO:

- a. che il Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 ha disciplinato la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali industrialmente utilizzabili, distinguendo all'articolo 2 i materiali di prima categoria – coltivabili in miniera – dai materiali di seconda categoria – estraibili in cava;
- b. che i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.2 – articolo 1 lettera e) – e 24 luglio 1977, n.616 – articolo 62 – hanno stabilito il trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di cave e torbiere alle Regioni a statuto ordinario;
- c. che la Regione Campania, con Legge Regionale 13 dicembre 1985 n. 54 "*Coltivazione di cave e torbiere*", ha disciplinato la ricerca e l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al comma 3 dell'articolo 2 del R.D. n.1443/1927;
- d. che la predetta Legge Regionale n.54/1985 è stata modificata ed integrata dalla Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 17 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere nella Regione Campania*";
- e. che isolate modifiche alla succitata normativa regionale in materia di cave e torbiere sono state, altresì, apportate dall'articolo 52, comma 20, della Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e dagli articoli 146 e 147 della Legge Regionale 6 maggio 2013, n.5;
- f. che l'articolo 2 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. prevede l'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), con l'obiettivo di attuare una gestione organica e razionale dei materiali di seconda categoria nel rispetto delle generali esigenze di tutela ambientale e degli interessi delle comunità locali;
- g. che il Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del 07 giugno 2006 (in BURC n. 27 del 19.06.2006), modificata con successiva Ordinanza n. 12 del 06 luglio 2006, ed ha valenza di Regolamento di Attuazione e Strumento di Pianificazione della citata L.R. n.54/1985 s.m.i., come precisato dall'Avvocatura regionale con parere PP/27/12-03/2007 prot. n.283126 del 27/03/2007;
- h. che già l'articolo 79 della L.R. 30.01.2008, n.1 ha apportato modifiche alle Norme di Attuazione (di seguito: NNdA) del Piano;
- i. che l'art.52, comma 20, della L.R. 28.01.2012, n.1 ha modificato il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. n.54/1985 s.m.i. stabilendo che con la stessa procedura richiesta per l'approvazione, il PRAE è sottoposto a verifica ed eventuali modifiche.

PREMESSO, altresì:

- a. che la predetta normativa di settore persegue uno sviluppo razionale e qualificato delle attività estrattive in cave e torbiere con la finale riqualificazione ambientale delle aree, nonché la prevenzione e la repressione dell'abusivismo;
- b. che tra le specifiche finalità del Piano, l'articolo 1 comma 2 lett. b) delle Norme di Attuazione prevede il "*recupero ed eventuale riuso del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi*";
- c. che il medesimo comma 2 dell'articolo 1 delle NNdA, alla lett. e) dispone anche la "*ricomposizione e, ove possibile, riqualificazione ambientale delle cave abbandonate*";
- d. che con gli articoli di ordine generale e quelli specificatamente riferiti alla disciplina delle differenti aree in cui risulta classificato il territorio regionale, le Norme del Piano dispongono, con riferimento alle Aree di Crisi, alle Z.A.C. ed alle cave abbandonate, tempi limitati e non prorogabili per le autorizzazioni dei progetti di riqualificazione ambientale dei siti medesimi.

CONSIDERATO:

- a. che ormai dal 2008 è stata registrata una forte e continua flessione degli andamenti di mercato anche, tra l'altro, per quanto attiene alle materie prime classificate di seconda categoria ai sensi del R.D. n.1443/1927;
- b. che tale costante flessione ha determinato una drastica riduzione delle vendite dei predetti materiali costringendo le imprese esercenti ad un significativo rallentamento nei tempi di esecuzione e di completamento dei progetti di riqualificazione ambientale per le cave ricomprese nelle Aree di Crisi, nelle Z.A.C. e per le cave abbandonate individuate dal Piano;
- c. che, in molti casi, per i suddetti progetti di riqualificazione ambientale non è possibile immaginare una diversa scelta d'intervento *in diminutio*, senza compromettere la completa riqualificazione delle aree ormai degradate per le trascorse attività estrattive;
- d. che le congiunture sopra evidenziate sono state rappresentate anche dal Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE con nota prot. n.623 del 20.11.2015.

RITENUTO:

- a. che è interesse primario della Regione la completa riqualificazione ambientale delle aree di cava ricomprese nelle Aree di Crisi e nelle zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.), favorendo anche il riuso dei siti per un loro totale reinserimento nel territorio circostante;
- b. che è, altresì, interesse della Regione la riqualificazione delle cave abbandonate;
- c. che, al fine di perseguire i predetti obiettivi, si debba approvare il disegno di legge regionale avente ad oggetto *“Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive”* .

DATO ATTO che le disposizioni di cui al disegno di legge di che trattasi non comportano maggiori oneri per il bilancio regionale.

SENTITO l'Ufficio Legislativo per i profili di competenza.

PROPONE e la Giunta in conformità con voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di approvare il disegno di legge regionale *“Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive”* che si riporta in allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
2. di trasmettere il disegno di legge regionale al Consiglio Regionale per quanto di competenza;
3. di inviare il presente provvedimento al competente Ufficio per la pubblicazione sul BURC.
4. di trasmettere il predetto disegno di legge:
 1. al Capo Dipartimento per le Politiche Territoriali (53);
 2. al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53/08);
 3. alla U.O.D. Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia (53/08/07)
 4. alla U.O.D. Genio Civile di Avellino, Presidio di Protezione Civile (53/08/09);
 5. alla U.O.D. Genio Civile di Benevento, Presidio di Protezione Civile (53/08/10)

6. alla U.O.D. Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile (53/08/11)
7. alla U.O.D. Genio Civile di Napoli, Presidio di Protezione Civile (53/08/12)
8. alla U.O.D. Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile (53/08/13)
9. alla U.O.D. Genio Civile di Ariano Irpino, Presidio di Protezione Civile (53/08/14)